

## Personale docente Mobilità 2024 FAQ

### ***Come è cambiata la precedenza per assistenza al genitore disabile?***

Con il **D.lgs. 105/22, in vigore dal 13 agosto 2022**, più persone possono assistere il familiare disabile grave, fermo restando la fruizione complessiva di 3 giorni di permesso al mese (che non vengono quindi raddoppiati). Ciò ha di fatto eliminato il "referente unico" ai fini dell'assistenza alla persona disabile.

**Tale novità è stata recepita dalla O.M. sulla mobilità, per cui, per assistere il genitore disabile grave non bisogna più dimostrare di essere l'unica persona che lo assiste né è necessario il requisito della convivenza.**

### ***Quali documentazioni bisogna allegare alla domanda?***

#### **Bisogna allegare:**

- certificazione o copia del verbale della apposita Commissione Medica attestante lo stato di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 - comma 3- della Legge 104/1992.

#### **Attenzione: la disabilità deve avere carattere permanente.**

- fotocopia della carta di identità e codice fiscale della persona in situazione di disabilità grave;

Inoltre, il docente deve dichiarare:

- che il proprio genitore non è ricoverato permanentemente in alcun istituto di cura specializzato;
- di impegnarsi, nel caso vengano meno le condizioni per usufruire della precedenza, a comunicarlo all' A.T.P., 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande;
- di aver richiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in corso, di almeno 1 dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

**ATTENZIONE: NON SONO PIÙ RICHIESTE, IN NESSUN CASO, AUTODICHIARAZIONI RELATIVE AD UNA EVENTUALE CONVIVENZA CON IL GENITORE OPPURE AUTODICHIARAZIONI DEL CONIUGE DEL DISABILE O DI ALTRI FRATELLI O SORELLE DEL DOCENTE CHE RINUNCIANO ALL'ASSISTENZA.**

### ***Dove trovo la precedenza all'interno della domanda e in quale fase della mobilità è valida?***

La precedenza è riportata nel modulo domanda nella sezione "Precedenze" come "*Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92*". Il docente deve indicare nel menu a tendina la **provincia in cui è domiciliato il genitore disabile e deve scegliere "genitore" tra i familiari elencati.**

**La precedenza vale solo nei trasferimenti provinciali.** Nella fase comunale vale solo per i comuni divisi in più distretti. Non può quindi essere utilizzata nei trasferimenti interprovinciali e i passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali). La precedenza è inoltre valida solo nella provinciadi domicilio dell'assistito (per cui anche se si inseriscono più province la precedenza opera solo nella provincia di domicilio del genitore).

## *In quale ordine bisogna indicare le preferenze?*

**È obbligatorio inserire come prima preferenza l'intero codice del comune di assistenza** in cui è domiciliato il genitore. Ciò vale **anche se il docente non intende indicare scuole o preferenze al di fuori di detto comune.**

Per cui, il docente può anche indicare una o più scuole puntuali del comune di assistenza, **l'importante è che indichi comunque l'intero codice comune o distretto sub comunale (per i comuni divisi in più distretti) di assistenza.**

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.

***La novità dell'eliminazione del referente unico si applica anche ai fini dell'esclusione dalla graduatoria interna di istituto?***

**Sì.**

La documentazione da presentare a scuola è la medesima che si presenta per fruire della precedenza.

**Anche in questo caso non bisogna presentare autodichiarazioni relative ad un'eventuale convivenza con il genitore oppure AUTODICHIARAZIONI DEL CONIUGE DEL DISABILE O DI ALTRI FRATELLI O SORELLE DEL DOCENTE CHE RINUNCIANO ALL'ASSISTENZA.**

**Resta fermo che:**

- a) l'esclusione dalla graduatoria interna si applica **solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio del genitore disabile;**
- b) è necessario inoltre che **la scuola di titolarità del docente sia nello stesso comune o distretto sub comunale del domicilio del genitore disabile;**
- c) **qualora la scuola di titolarità sia nella stessa provincia ma in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello del genitore disabile,** l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, nei temrini, per l'anno scolastico 2024/25, domanda volontaria di trasferimento.